



**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL**  
**“SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI”**

## Sommario

Art. 1 Oggetto del servizio .....	3
Art. 2 Modalità di espletamento del servizio e suddivisione in Lotti .....	5
Art. 3 Aree di deposito e custodia dei veicoli rimossi.....	9
Art. 4 Caratteristiche dei veicoli .....	10
Art. 5 Personale .....	11
Art. 6 Controlli .....	11
Art. 7 Oneri e obblighi dell'aggiudicatario.....	11
Art. 8 Osservanza di leggi e decreti – Responsabilità – Assicurazioni.....	12
Art. 9 Subappalto.....	13
Art. 10 Responsabilità.....	13
Art. 11 Penali - Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del contratto.....	13
Art. 12 Corrispettivi .....	16
Art. 13 Importi a carico della Civica Amministrazione .....	16
Art. 14 Fatture, liquidazioni e pagamenti .....	17
Art. 15 Durata della concessione.....	18
Art. 16 Divieto di cessione del contratto .....	18
Art. 17 Cessione del credito.....	18
Art. 18 Controversie e Foro Competente .....	18
Art. 19 Normativa applicabile.....	18

## **Art. 1**

### **Oggetto del servizio**

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del "Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 codice della strada ", nonché delle altre prestazioni di seguito specificate, affidate dalla Civica Amministrazione ad imprese private idonee a svolgere tale attività.

Per detto servizio è previsto un contratto di durata biennale, eventualmente rinnovabile alla scadenza per ulteriori due anni, secondo il disposto dell'art. 354 del DPR n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, opportunamente suddiviso in lotti come meglio specificato in seguito.

Sulla base dei dati relativi ai servizi resi dagli attuali concessionari del servizio nel biennio 2021/2022, si stima un andamento economico annuo dei ricavi (al netto dell'IVA) compreso tra Euro 350.000,00 ed Euro 450.000,00.

Pertanto, ai fini del calcolo del valore della concessione e del relativo canone, si considera il valore medio indicativo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila//00).

Si precisa fin d'ora che la ditta aggiudicataria è considerata a tutti gli effetti di legge responsabile esterno del trattamento dei dati personali rilasciati dalla C.A. e che la sottoscrizione del contratto di concessione comporta l'accettazione di tale nomina.

La ditta aggiudicataria dichiara pertanto di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

### **Il servizio richiesto prevede le seguenti tipologie di intervento:**

**A) Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli per interventi ai sensi degli articoli 159 e 215 del C.d.S., con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino (tabella allegato A)**

**B) Servizio aggiuntivo in *negotiorum gestio* ai sensi dell'art. 2028 cc. di prelievo e custodia di veicoli incidentati o di veicoli provento di furto, con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino, come di seguito meglio specificato:**

b1) - Nell'ambito del servizio è prevista, a facoltà della Civica Amministrazione, la rimozione e l'eventuale temporanea custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, allorché il proprietario, o chi per esso, sia impossibilitato a provvedervi ed il mancato agire possa arrecargli pregiudizio o quando il veicolo rechi pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero per la circolazione stradale. L'obbligazione derivante dalla prestazione effettuata dalle imprese aggiudicatarie è a carico del proprietario del veicolo, senza che nulla possa essere preteso alla Civica Amministrazione.

Il conducente del carro attrezzi dovrà avere a disposizione sul carro stesso (con fornitura a carico dell'impresa aggiudicataria) idoneo materiale assorbente (ad es sepiolite) che dovrà cospargere, dopo la rimozione del veicolo incidentato e su richiesta del personale di PL presente in loco, sulla sede stradale, al fine di ripristinare celermente la circolazione veicolare nel luogo del sinistro.

L'operatore di Polizia Locale intervenuto sul luogo del sinistro fornisce alla Ditta le generalità dell'avente causa, se non presente, al quale deve essere comunicato l'avvenuto prelievo del veicolo incidentato a cura della Ditta stessa.

L'obbligo del mantenimento del veicolo incidentato presso una depositaria in uso alla ditta aggiudicataria sussiste fino ad avvenuta riconsegna all'avente diritto.

La Ditta comunica il prelievo del veicolo direttamente al conducente e/o proprietario-

Qualora il veicolo, dopo il prelievo ed il trasporto presso la depositaria dovesse essere posto sotto fermo e/o sequestro e le imprese aggiudicatarie non risultassero inserite nell'elenco delle depositarie autorizzate dalla Prefettura, lo stesso dovrà essere trasferito in depositaria autorizzata, con trasporto a carico di quest'ultima, senza alcun addebito alla C.A.

b2) – E' prevista, sempre a facoltà della Civica Amministrazione, la richiesta di prelievo, trasporto e temporanea custodia di veicoli risultanti provento di furto allorché il proprietario, o chi per esso, non sia immediatamente reperibile per riprenderne il possesso ed il mancato agire possa arrecargli pregiudizio, ovvero quando il veicolo rechi pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

L'obbligazione derivante dalla prestazione effettuata dalle imprese aggiudicatarie è a carico del proprietario del veicolo, senza che nulla possa essere preteso alla Civica Amministrazione.

L'operatore di Polizia Locale che ha rinvenuto il veicolo provento furto fornisce alla Ditta la generalità dell'avente causa, al quale deve essere comunicato l'avvenuto rinvenimento entro 48 ore dal medesimo a cura del Comando o Ufficio da cui dipende l'agente accertatore. Si precisa fin d'ora che la ditta aggiudicataria è considerata a tutti gli effetti di legge responsabile esterno del trattamento dei dati personali rilasciati dalla C.A. e che la sottoscrizione del contratto di concessione comporta l'accettazione di tale nomina.

L'obbligo del mantenimento del veicolo provento di furto presso una depositaria in uso alla ditta aggiudicataria sussiste fino ad avvenuta riconsegna all'avente diritto.

Il Comando o Ufficio cui appartiene l'operatore intervenuto comunica il prelievo del veicolo direttamente al proprietario. E' comunque cura dell'Impresa aggiudicataria fornire tutte le indicazioni necessarie per il ritiro del mezzo all'avente causa con raccomandata A/R da inviare trascorse 48 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto.

Nell'ipotesi in cui il veicolo venga rimosso ai sensi dell'art 159 C.d.S. e solo a seguito di successivi accertamenti risulti essere provento furto, si applica analoga procedura di cui al presente punto B2. Qualora il veicolo, a seguito di rimozione ai sensi dell'art. 159 del C.d.S., dopo il prelievo ed il trasporto presso la depositaria, dovesse essere posto sotto sequestro penale e le imprese aggiudicatarie non risultassero inserite nell'elenco delle depositarie autorizzate dalla Prefettura, lo stesso dovrà essere trasferito in depositaria autorizzata, con trasporto a carico di quest'ultima, senza alcun addebito alla C.A.

**C) Interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia**, a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino, il cui costo unitario, a carico della C.A., sarà evidenziato nell'offerta a ribasso presentata dalle Imprese partecipanti rispetto all'importo massimo forfettario calcolato su ogni singolo intervento, come previsto dall'allegato A – tariffe alla voce “spostamenti/traini a carico della C.A.”

**D) Altri interventi di prelievo e spostamento**, in particolare eventuali traini e/o soccorsi per veicoli della C.A., il cui costo unitario, a carico della C.A., sarà evidenziato nell'offerta a ribasso presentata dalle Imprese partecipanti rispetto all'importo massimo forfettario calcolato su ogni singolo intervento, come previsto dall'allegato A – tariffe alla voce “spostamenti/traini a carico della C.A.”

**E) Trasporto per conto terzi.** Può essere richiesto il servizio di trasporto di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativi, nonché il trasporto di cui all'art. 186 c. 2-quinquies D.Lgs. 285/1992, da effettuarsi per conto degli interessati a cui venga affidata la custodia dei veicoli stessi. Le spese sono a carico esclusivo del proprietario/conducente del veicolo. Nulla potrà essere preteso alla C.A. in conseguenza delle obbligazioni sorte da tale servizio. Il trasporto deve essere effettuato

con veicoli aventi le caratteristiche di cui all'art. 54 e 82 C.d.S. e immatricolati per "trasporto uso terzi". In tal caso le imprese dovranno essere in possesso di iscrizione all'albo dei trasportatori.

Per tutti i servizi di cui ai precedenti punti, l'intervento deve essere garantito in un arco temporale massimo di **30 minuti**, salvo addebito delle penali meglio specificate all'art 11 del presente atto.

**F) Servizio di soccorso stradale sulla strada Aldo Moro e relativi svincoli**

A richiesta della Polizia Locale, qualora si presenti la necessità di intervento sulla strada Aldo Moro a seguito di veicoli in avaria o incidentati, la ditta aggiudicataria del lotto 1 deve garantire un tempestivo intervento non oltre **20 minuti** dalla chiamata, al fine di eliminare l'intralcio nel più breve tempo possibile, salvo comprovati impedimenti.

Il conducente del carro attrezzi dovrà avere a disposizione sul carro stesso (con fornitura a carico dell'impresa aggiudicataria) idoneo materiale assorbente (ad es. sepiolite) che dovrà cospargere, dopo la rimozione del veicolo incidentato e su richiesta del personale di PL presente in loco, sulla sede stradale, al fine di ripristinare celermente la circolazione veicolare nel luogo del sinistro.

Le spese dell'intervento di soccorso sono a carico esclusivo del proprietario/conducente del veicolo.

**G) Servizio di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dei precedenti punti**

I proprietari/conducenti di veicoli rimossi ai sensi dei punti A, B, C, trasportati presso il luogo di deposito individuato, assumono nei confronti dell'Impresa aggiudicataria l'obbligo al pagamento degli importi previsti nell'allegato A- tariffe alla voce "diritti di custodia"

Per gli interventi indicati nel presente articolo ai punti B, C, D, E la stazione appaltante non garantisce alle imprese aggiudicatarie - né in tal senso deve intendersi obbligata - l'esclusività delle prestazioni specificate. Per gli interventi indicati nel presente articolo al punto A, pur garantendo l'esclusività del servizio, la stazione appaltante non garantisce alle imprese aggiudicatarie in alcun modo - né in tal senso deve intendersi obbligata - un numero minimo di operazioni con riferimento all'attività di cui alla lettera A dell'articolo 1.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F e G dovranno essere assicurate 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

**Art. 2**

**Modalità di espletamento del servizio e suddivisione in Lotti**

Il territorio cittadino, per il servizio oggetto del presente capitolato, viene suddiviso in n. 3 lotti operativi, aggiudicabili anche separatamente.

**LOTTO UNO: ZONA CENTRO E RIMOZIONE VEICOLI SULLA STRADA ALDO MORO**

Rientrano in questo lotto tutti gli interventi richiesti nei territori del Municipio 1 Centro Est e del Municipio 2 Centro Ovest e gli interventi di cui al punto F) dell'art. 1 "Servizio di soccorso stradale sulla strada Aldo Moro e relativi svincoli".

**LOTTO DUE: ZONA LEVANTE – VALBISAGNO**

Rientrano in questo lotto tutti gli interventi richiesti nei territori del Municipio 3- Bassa Val Bisagno, del Municipio 4- Media Val Bisagno, del Municipio 8- Medio Levante e del Municipio 9- Levante.

**LOTTO TRE: ZONA PONENTE – VALPOLCEVERA - RIMOZIONI VEICOLI PESANTI (MCPC SUP. 3,5T)**

Rientrano in questo lotto tutti gli interventi richiesti nei territori del Municipio 5-Val Polcevera, del Municipio 6- Medio Ponente e del Municipio 7- Ponente, nonché di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t su tutto il territorio comunale.

Le specifiche tecniche del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato, che le Imprese si impegnano a rispettare nella propria offerta.

Il servizio è attivato dal Corpo Polizia Locale di Genova, le cui indicazioni operative dovranno essere seguite puntualmente. I prelevamenti di veicoli dovranno essere effettuati esclusivamente nel territorio cittadino genovese.

I soggetti aggiudicatari dovranno avere a disposizione, per ogni lotto, un numero di carri così determinato:

#### **LOTTO UNO - ZONA CENTRO E RIMOZIONE VEICOLI SULLA STRADA ALDO MORO**

- 2 carri del tipo A
- 1 carro del tipo B

#### **LOTTO DUE - ZONA LEVANTE - VALBISAGNO**

- 2 carri del tipo A
- 2 carri del tipo B

#### **LOTTO TRE - ZONA PONENTE- VALPOLCEVERA E RIMOZIONI VEICOLI PESANTI (MCPC SUP. 3,5T)**

- 1 carro del tipo A
- 1 carro del tipo B
- 1 carro del tipo C

I soggetti aggiudicatari dovranno garantire in disponibilità, nell'arco dei singoli turni, per ogni singolo lotto, almeno un numero di carri come di seguito determinato:

##### **LOTTO UNO-ZONA CENTRO**

Dalle ore 06,30 alle ore 18,30

2 carri del tipo A

1 carro del tipo B

Dalle ore 18,30 alle ore 00,30

1 carri del tipo A

1 carro del tipo B

Dalle ore 00,30 alle ore 06,30

1 carro del tipo A o B (che verrà attivato in base alle esigenze contingenti)

##### **LOTTO DUE – ZONA LEVANTE - VALBISAGNO**

Dalle ore 06,30 alle ore 18,30  
2 carri del tipo A  
2 carri del tipo B

Dalle ore 18,30 alle ore 00,30  
1 carri del tipo A  
1 carri del tipo B

Dalle ore 00,30 alle ore 06,30  
1 carro del tipo A o B (che verrà attivato in base alle esigenze contingenti)

#### LOTTO TRE– ZONA PONENTE – VALPOLCEVERA - RIMOZIONI VEICOLI PESANTI (MCPC SUP. 3,5T)

1 carro del tipo C h24

Dalle ore 06,30 alle ore 00,30  
1 carro del tipo A  
1 carro del tipo B

Dalle ore 00,30 alle ore 06,30  
1 carri del tipo A o B (che verrà attivato in base alle esigenze contingenti)

Tutti i carri attrezzi del tipo A e B dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di **30 minuti**, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Polizia Locale. I carri attrezzi del tipo C dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di **45 minuti**, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Polizia Locale.

Sulla Strada Aldo Moro, i carri attrezzi di qualunque tipo (A, B e C) dovranno intervenire entro **20 minuti** dalla chiamata.

Ogni carro attrezzi dovrà essere equipaggiato con sistema GPS per eventuali verifiche da parte del Comando di Polizia Locale ed a bordo dello stesso deve essere esposta in maniera ben visibile, su supporto cartaceo, una tabella riportante le tariffe relative alla tipologia dei servizi espletati.

Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli da rimuovere dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti dal momento dell'arrivo sul posto per i carri di tipo A e B e di trenta minuti per i carri di tipo C.

Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l'integrità del veicolo o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di PL, dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa.

In ogni caso l'intervento di rimozione richiesto dall'operatore di PL non può essere rifiutato dal concessionario o da un suo dipendente, salvo giustificate ed eventualmente, su richiesta della P.L., documentate motivazioni.

Qualora i carri messi a disposizione per un determinato Lotto risultassero impegnati e/o insufficienti, all'occorrenza, potranno essere richiesti carri del Lotto più vicino alla zona d'intervento, sino ad esaurimento dei carri a disposizione. Per casi valutati eccezionali dal Comando di PL, potranno essere richiesti carri del Lotto rimanente, sempre sino ad esaurimento dei carri a disposizione. Al riguardo, il cittadino dovrà corrispondere la somma dovuta esclusivamente al concessionario intervenuto e, per quanto concerne l'indennità forfettaria chilometrica, la stessa non potrà in ogni caso essere oggetto di variazione rispetto alle tabelle prestabilite.

Ogni conducente di carro attrezzi dovrà essere munito di **sistemi idonei alla riscossione delle somme** dovute per l'intervento espletato, sia per la ricezione di denaro contante (registro ricevute pagamenti) sia per la ricezione di pagamenti elettronici (carta di credito o carta di debito-bancomat), **esclusivamente tramite il sistema POS**.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga prima della conclusione delle operazioni di rimozione:

- a) l'importo relativo al diritto di chiamata e l'indennità chilometrica deve essere corrisposto dal conducente del veicolo da rimuovere, in ogni caso, anche qualora il carro-attrezzi non sia fisicamente presente nel luogo della rimozione ma sia stata già attivata la chiamata al concessionario;
- b) l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo, oltre all'importo di cui alla precedente lettera a), deve essere corrisposto dall'interessato qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro - attrezzi o il posizionamento per il traino,

La Ditta concessionaria deve mettere a disposizione una utenza telefonica dedicata per l'attivazione del servizio di rimozione da parte del Corpo di Polizia Locale e una utenza telefonica per fornire informazioni al cittadino relativamente al veicolo rimosso.

#### ➤ **REPORT**

Con cadenza minima mensile, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, le imprese aggiudicatrici devono fornire un report contenente le seguenti indicazioni per ogni intervento:

- Data, ora e quantificazione economica dell'intervento;
- Targa e tipologia del veicolo;
- Tipologia di intervento (rimozione totale o parziale);
- Durata della custodia (se presente);
- Importi corrisposti per ogni rimozione dall'utente, sulla base della ricevuta rilasciata;
- Importi dovuti dalla C.A., di cui si fornirà fatturazione distinta per tipologia e periodo.

Deve essere acclusa, inoltre, una scheda riassuntiva indicante il numero di interventi e costi suddiviso per tipologia (rimozione totale o parziale, fascia oraria, massa del veicolo, custodia, ecc.).

Inoltre, le ditte affidatarie del servizio si impegnano, alla sottoscrizione del contratto, ad utilizzare ed aggiornare l'applicativo di gestione del servizio fornito dalla C.A. secondo le istruzioni che verranno fornite.

#### ➤ **VEICOLI NON RITIRATI**

Fermo restando quanto stabilito per i servizi di cui alle lettere C), D) E) ed F) dell'art. 1, per i veicoli di cui alla lettera A) del medesimo articolo, qualora non ritirati dagli aventi diritto entro 5 giorni



dall'avvenuta rimozione, il Comando Polizia Locale, su segnalazione del concessionario, provvederà ad inoltrare ai proprietari o ai soggetti di cui all'art. 196 del C.d.S., come risultanti dal P.R.A., avviso di obbligo al ritiro ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 189/2001. Trascorsi tre mesi dall'avvenuto ricevimento del predetto avviso, sarà possibile provvedere all'alienazione dei veicoli non ritirati a cura dell'Agenzia del Demanio. Si specifica che in questo lasso di tempo le spese di custodia sono a carico del proprietario del veicolo e nulla è dovuto da parte della C.A.

In ogni caso, qualora il debitore non paghi le prestazioni dovute, rendendosi così inadempiente, l'impresa concessionaria potrà ritenere il mezzo finché non sarà soddisfatta del suo credito e potrà anche venderlo secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ai sensi e per gli effetti dell'art 2756 c.c.. (**cd. Diritto di ritenzione**).

### **Art. 3**

#### **Aree di deposito e custodia dei veicoli rimossi.**

Le imprese devono disporre, alla data di aggiudicazione della concessione, per ciascun lotto (ossia una per ogni lotto), di una o più aree idonee per il deposito e la custodia dei veicoli, di almeno 400 mq.

Le imprese aggiudicatrici devono comunque garantire la continuità del servizio e l'eventuale insufficiente capienza dell'area non potrà essere addotta quale motivo di rifiuto del servizio richiesto.

Il servizio di restituzione veicoli dovrà essere attivo dalle ore **07,00 alle ore 20,00** dal lunedì alla domenica compresi, senza distinzione fra giorni feriali e giorni festivi, con estensione dell'orario fino alle ore 24,00 in caso di manifestazioni (anche sportive), fiere e mercati, previa richiesta del Comando di PL da effettuarsi entro 48 ore prima dell'evento.

Il Comando del Corpo può richiedere con congruo anticipo (almeno 72 ore prima) alle Imprese aggiudicatrici, per particolari eventi, diverse modalità di esecuzione del servizio in funzione delle esigenze che dovessero emergere successivamente.

All'interno della depositaria, oltreché sui singoli carri attrezzi, dovrà essere esposta in maniera ben visibile una tabella su supporto cartaceo riportante le tariffe relative alla tipologia dei servizi espletati.

Alla restituzione dei veicoli provvede il personale delle imprese aggiudicatrici che sarà preposto in qualità di custode, ai sensi di legge. Lo stesso personale **incassa direttamente**, dall'avente diritto alla restituzione del veicolo, le somme dovute a titolo di rimborso per le spese di intervento, rimozione e custodia (come da **tabella allegato A**). La sanzione relativa alla violazione commessa può essere pagata successivamente, seguendo le modalità indicate nel verbale.

L'interessato, all'atto del ritiro del veicolo, deve esibire all'ufficio del concessionario i seguenti documenti:

- Titolo abilitativo alla guida;
- Carta di circolazione.

Il veicolo potrà essere ritirato anche da persona diversa dal proprietario, purché maggiorenne e munita di delega rilasciata dallo stesso proprietario (redatta su carta semplice e corredata di fotocopia del documento di identità del proprietario oppure di dichiarazione sostitutiva disponibile presso il custode del deposito)

Per i veicoli oggetto di sequestro, provenienza furtiva o assicurazione non regolare, la restituzione sarà subordinata al rilascio, da parte del Comando di Polizia Locale, di idonea documentazione "liberatoria".

La procedura relativa alla riconsegna e alla compilazione del relativo verbale sarà disciplinata da apposito modello di documento messo a disposizione dal Corpo di Polizia Locale di Genova.

I concessionari dovranno comunicare, dopo cinque giorni dal giorno di avvenuta rimozione, i veicoli rimossi a qualsiasi titolo ed ancora in giacenza, indicando il tipo di veicolo, il modello, la targa, il numero e la data del verbale d'accertamento di infrazione.

La comunicazione dovrà avvenire tramite posta elettronica agli Uffici preposti del Comando ovvero utilizzando apposito applicativo che verrà messo a disposizione del Concessionario.

#### **Art. 4** **Caratteristiche dei veicoli**

Il servizio di rimozione è affidato ad Imprese che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del citato Regolamento e che dispongano di veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

I veicoli utilizzati per il servizio devono essere conformi alla normativa vigente e possedere caratteristiche tecniche tali da consentire la rimozione dei veicoli in condizioni di sicurezza e nel più breve tempo possibile; devono essere altresì conformi alle vigenti norme antinquinamento.

Per l'espletamento del servizio sono necessarie le seguenti tipologie di veicoli:

**A)** autoveicolo attrezzato per la rimozione ed il traino o trasporto di qualsiasi tipo di veicolo avente massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 T, nel rispetto dell'art 167 del Decreto Legislativo 285/92. Tali veicoli dovranno anche garantire gli interventi nelle strade con particolari conformità morfologiche tali da rendere difficoltose le operazioni di aggancio e rimozione. Il mezzo dovrà essere omologato ed attrezzato onde garantire l'integrità e la conservazione dei veicoli trasportati.

**B)** autoveicolo attrezzato per la rimozione ed il traino o trasporto di qualsiasi tipo di veicolo avente massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 T, nel rispetto dell'art 167 del Decreto Legislativo 285/92. Tali veicoli dovranno anche garantire gli interventi nelle strade con particolari conformità morfologiche tali da rendere difficoltose le operazioni di aggancio e rimozione. Il mezzo dovrà essere omologato ed attrezzato onde garantire l'integrità e la conservazione dei veicoli trasportati.

**C)** autoveicolo attrezzato per la rimozione ed il traino o trasporto di qualsiasi tipo di veicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T. Il mezzo dovrà essere omologato ed attrezzato onde garantire l'integrità e la conservazione dei veicoli trasportati.

Tutti i veicoli di cui ai precedenti **punti A) B) e C)**, oltre a quanto sopra già previsto, dovranno:

- essere muniti di dispositivo idoneo ad illuminare la zona di operazione in caso di interventi in ore serali o notturne;
- essere dotati delle attrezzature che risultino necessarie in applicazione della normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, che saranno a totale carico e sotto la responsabilità dell'affidatario;
- essere condotti da personale munito di sistemi di telefonia mobile, collegati con la propria sede, idonei a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche da parte della Polizia Locale;
- riportare sulle portiere la ragione sociale delle imprese e il numero progressivo dell'automezzo;
- essere adeguati al lavoro da svolgere, perfettamente funzionanti ed idonei ai fini della sicurezza e della tutela dell'ambiente;

- essere equipaggiati con sistemi idonei atti ad evitare trascinamento dei veicoli rimossi (cd. cric carrelli)
- essere equipaggiati con sistema GPS per eventuali verifiche da parte del Comando di Polizia Locale ed a bordo dello stesso dovrà essere esposta in maniera ben visibile una tabella su supporto cartaceo riportante le tariffe relative alla tipologia dei servizi espletati

## **Art. 5 Personale**

Il personale utilizzato dalle Imprese aggiudicatarie opera sotto l'esclusiva responsabilità delle medesime. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico delle Imprese le quali si impegnano, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D. Lvo 81/2008.

Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dalla Polizia Locale oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente indicati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa alle Imprese affidatarie.

Il personale dipendente delle Ditte affidatarie deve adottare un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono e decoroso, in ragione del pubblico servizio svolto.

Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni richieste con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione.

Il personale occupato dall'impresa affidataria di ciascun lotto del servizio dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente l'identificativo del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'obbligo si estende altresì al personale delle ditte che operano a seguito di subappalto, ai sensi del successivo art. 9.

Le imprese aggiudicatarie sono responsabili di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta, nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente Capitolato.

Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale delle ditte aggiudicatarie.

I carri attrezzi dovranno essere condotti da conducente munito di patente idonea in corso di validità ed esperto nelle operazioni di rimozione dei veicoli. Le ditte aggiudicatarie dovranno rendersi garanti, per tutto il periodo relativo all'espletamento del servizio, della moralità professionale del personale dipendente.

Dovranno essere osservate le prescrizioni di legge di natura previdenziale, contributiva e assicurativa, i cui oneri si intendono ad esclusivo carico dei soggetti aggiudicatari da cui essi dipendono.

## **Art. 6 Controlli**

E' facoltà della C.A. effettuare verifiche e controlli, in qualunque momento, in ogni luogo (compreso la strada, i depositi e le sedi dell'aggiudicatario) e senza preavviso, sull'osservanza, da parte dell'aggiudicatario e del personale di cui si avvale per l'espletamento del servizio, di ogni prescrizione contenuta nel presente Capitolato speciale. Il Comune si riserva di effettuare, a proprie spese, indagini conoscitive allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché al fine di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

## **Art. 7 Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario**

- 1) Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla procedura in espletamento sono a carico delle imprese aggiudicatarie.

- 2) Esse dovranno garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle disposizioni del presente Capitolato.
- 3) Le imprese aggiudicatrici si obbligano a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché nei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 4) Esse sono obbligate ad applicare integralmente, a favore dei dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; sono altresì responsabili in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 5) Le imprese aggiudicatrici sono altresì obbligate a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 6) Esse si impegnano a trasmettere alla Civica Amministrazione, prima dell'inizio del servizio affidato in concessione, la documentazione di avvenuta comunicazione agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici.
- 7) Le imprese aggiudicatrici si impegnano ad effettuare nei tempi e modi richiesti il **pagamento del canone di concessione**, in conformità all'offerta formulata in sede di gara, previa emissione di apposito documento contabile di pagamento emesso dalla C.A.
- 8) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore delle imprese aggiudicatrici e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al prelievo della cauzione o all'escussione della garanzia fidejussoria.

## Art. 8

### Osservanza di leggi e decreti – Responsabilità - Assicurazioni

Il concorrente affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Capitolato, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il concorrente affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente Capitolato.

Il concorrente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

L'immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è responsabile delle depositerie adibite a luogo di deposito dei veicoli rimossi e, pertanto, tra il proprio personale, individuerà colui che assume la figura di custode ai sensi di legge.

In qualità di responsabile del trattamento, la ditta affidataria di ciascun lotto è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare, dovrà osservare il Regolamento UE 679/2016 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza.

E' a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri

dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

Il concessionario deve:

a) ai sensi dell'art. 354, c. 1, lettera g) del Regolamento d'Esecuzione e dell'art. 4 del D.M. n. 401/98, dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettere A) e B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], e non inferiore ad Euro 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettera C) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo D.M.. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.

b) stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L'amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il concessionario solleva il Comune di Genova da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Copia delle polizze dovranno essere fatte pervenire, prima dell'inizio del servizio e su richiesta dell'Amministrazione, al Comando della Polizia Locale.

## **Art. 9 Subappalto**

Il concorrente, a corredo dell'offerta, potrà indicare le parti di prestazioni che intende eventualmente subappaltare, pena il diniego dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 119 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Qualora le ditte intendano avvalersi di quanto stabilito al precedente comma, gli obblighi del concessionario verranno trasferiti anche alle eventuali ditte subappaltatrici.

## **Art. 10 Responsabilità**

La responsabilità per danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque riconducibili a cause da esso dipendenti, sarà ad esclusivo carico delle Imprese aggiudicatarie, senza alcuna riserva od eccezione.

## **Art. 11 Penali - Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del contratto**

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato, ed in particolare a quelle attinenti all'articolazione del servizio ed alle caratteristiche dei mezzi, od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, le imprese aggiudicatarie potranno incorrere nel pagamento di penali graduate in rapporto alla gravità dei fatti occorsi come indicato dalla seguente tabella:

INOTTEMPERANZE	PENALE
Mancata prestazione della richiesta rimozione, senza giustificato motivo	Euro 800,00
<p>Ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi massimi di intervento di cui al presente capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta, senza giustificato motivo*</p> <p>*l'aggiudicataria andrà esente da responsabilità solo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo derivi da cause esterne ed indipendenti (es. perché bloccato nel traffico). A tal fine l'aggiudicataria potrà avvalersi dei tabulati GPS. L'aggiudicataria potrà richiedere alla Polizia Locale una scorta in ausilio in caso di traffico intenso e congestionato. La scorta potrà essere fornita, a discrezione della P.A. e compatibilmente con le esigenze di servizio della stessa.</p>	<p>Euro 100,00 per i primi 10 minuti di ritardo rispetto ai tempi previsti da capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta</p> <p>Euro 150,00 per ritardo da 11 a 15 minuti rispetto ai tempi previsti da capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta</p> <p>Euro 200,00 per ritardo da 16 a 20 minuti rispetto ai tempi previsti da capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta</p> <p>Euro 250,00 per ritardo da 21 a 30 minuti rispetto ai tempi previsti da capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta</p> <p>Euro 300,00 per ritardo da 31 a 40 minuti rispetto ai tempi previsti da capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta</p> <p>Euro 500,00 per ritardo oltre i 40 minuti rispetto ai tempi previsti da capitolato ovvero ai tempi migliorativi indicati in sede di offerta</p>
Utilizzo di veicoli inefficienti o non conformi alle caratteristiche prescritte	Euro 500,00
<p>Conduzione del carro attrezzi effettuato da personale in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o non munito patente idonea in corso di validità (violazioni debitamente accertate e contestate dal personale di Polizia Locale).</p> <p>Nota: l'irrogazione di due o più penali di tale tipologia</p>	Euro 5.000,00

costituisce “negligenza grave” quale causa di risoluzione contrattuale.	
Mancata osservanza dell’invio dei report mensili di cui all’art. 2	Euro 100,00 per ogni mancato invio entro il termine specificato
Altre inosservanze del presente capitolato o irregolarità nello svolgimento del servizio per le quali non è prevista specifica sanzione	Euro 100,00

Gli importi indicati sono raddoppiati nell’applicazione della terza penale che venga irrogata entro l’arco temporale di 90 giorni.

Nei casi di singole prestazioni non eseguite ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alle Imprese aggiudicatrici, il Comando della Polizia Locale potrà avvalersi delle Ditte aggiudicatrici di altro lotto secondo il criterio di contiguità territoriale, salva ed impregiudicata l’applicazione delle penali.

L'applicazione della penale è preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale le imprese aggiudicatrici avranno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale è adottato dalla Direzione Polizia Locale e notificato all’impresa assegnataria.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento che la stabilisce, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo con le modalità all’uopo indicate.

Resta ferma per la C.A., in caso di gravi o reiterate irregolarità alle prescrizioni del presente capitolato, la possibilità di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento del danno alle Imprese che abbiano creato pregiudizio patrimoniale conseguente al loro inadempimento contrattuale.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria di ciascun lotto rifiuti di fornire il servizio o trascuri ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle condizioni previste dal presente Capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti fissati dal medesimo, la Civica Amministrazione può, senza formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere la concessione-contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l’applicabilità di ogni ulteriore sanzione, amministrativa o penale e salva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione medesima ed imputabile alla ditta inadempiente.

In tal caso l’affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della disponibilità, salvo che l’Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione. In caso di nuova gara e nelle more della medesima per il lotto revocato, il Comando Corpo di Polizia Locale assegnerà temporaneamente l’incarico fino a nuova assegnazione alle ditte offerenti in ordine di graduatoria fino all’esaurimento della stessa, con specifico affidamento ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 36/2023. Nell’impossibilità di attingere alla graduatoria, il servizio del lotto revocato verrà affidato per lo stesso periodo, in relazione alla necessità di garantire continuazione nel servizio, alle ditte dei lotti rimanenti.

Allo stesso modo si potrà procedere per singoli interventi nel caso in cui risulti un ritardo che, per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione

provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative. Resterà salva in base alla gravità e/o ripetitività degli interventi l'applicazione della risoluzione e/o delle altre sanzioni previste. La ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta.

Sono cause di risoluzione contrattuale:

- il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell'esecuzione del servizio;
- negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato;
- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese delle Imprese assegnatarie.

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte delle Imprese assegnatarie irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale.

La Civica Amministrazione procederà, all'occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 36/2023 "Revisione del contratto di concessione", nonché in caso di Revisione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione ex D.M. n. 401 del 4 settembre 1998, è facoltà dell'Amministrazione, verificandosene le condizioni, procedere alla revisione del contratto di concessione.

## **Art. 12** **Corrispettivi**

I corrispettivi, indicati al netto di IVA, per il servizio affidato in concessione, sono i seguenti:

- ✓ Per il servizio di cui al punto A), B), E), F) e G) dell'Art. 1, le tariffe unitarie sono quelle indicate nell'allegata tabella A, conformi al D.M. n. 401/98, recepite ed aggiornate con Determinazione Dirigenziale n. 2023/320.0.0./15 del 31/07/2023. Gli importi relativi ai servizi effettuati saranno posti direttamente a carico del cittadino trasgressore o dell'avente titolo al ritiro e dovranno essere riscossi direttamente dalle imprese all'atto di restituzione del veicolo.
- ✓ Per il servizio di cui ai punti C) e D) dell'Art. 1 la tariffa posta a base di gara, ribassabile, viene forfettariamente fissata come indicato nella tabella allegato A - tariffe alla voce "spostamenti/traini a carico della C.A."

## **Art. 13** **Importi a carico della Civica Amministrazione**

Sono a carico della Civica Amministrazione esclusivamente le spese per interventi di cui alla lettera C) e D) del precedente articolo 1, salvo che l'intervento sia da porre a carico del cittadino, di altra Pubblica Amministrazione o di Imprese pubbliche o private.



Saranno, inoltre, a carico della Civica Amministrazione gli importi da rimborsare a causa di errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima.

Nessun altro onere potrà essere posto a carico della Civica Amministrazione in base al presente Capitolato. In particolare, in nessun modo la concessione-contratto derivante dalla presente gara potrà essere considerata titolo contro la Civica Amministrazione per il pagamento di prestazioni diverse da quelle espressamente poste a suo carico dal Capitolato.

Inoltre, in nessun caso, il Capitolato potrà essere considerato alla stregua di manifestazione di volontà contrattuale, provvedimentale o interpretativa da cui derivi obbligo per la Civica Amministrazione di pagamento di oneri diversi da quelli sopra indicati.

Eventuali diversi rapporti che dovessero intercorrere tra la C.A. ed il concessionario saranno disciplinati dalle fonti che regolano tali rapporti, a prescindere dal presente Capitolato.

#### **Art 14**

#### **Fatture, liquidazioni e pagamenti.**

Per gli oneri a carico dell'Ente (art 1, lettere C e D), l'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo, il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero di Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del servizio, il numero d'ordine, il numero di impegno di spesa, il C.I.G. riferito al lotto di aggiudicazione. Esse dovranno pervenire al codice IPA: 94QJC5. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei competenti uffici delle sedi utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

In caso di ricorso al subappalto, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

In applicazione di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare, su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La società si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge al Comune entro 7 giorni eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010. Il Comune, prima di effettuare il pagamento, nelle ipotesi contemplate all'art. 4 del D.M.E.e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, effettuerà una specifica verifica presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo a favore del beneficiario.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare nei tempi e modi richiesti il pagamento del canone di concessione, in conformità all'offerta formulata in sede di gara, previa emissione di apposito documento contabile di pagamento emesso dalla C.A.

#### **Art. 15**

##### **Durata della concessione**

La durata del servizio è biennale (rinnovabile per ulteriori due anni) e decorrerà indicativamente dal 25/10/2023 o, comunque, dalla data di aggiudicazione della concessione. Tutti i servizi previsti cesseranno alla data di scadenza della concessione-contratto principale.

Tre mesi prima della scadenza, la Civica Amministrazione, previa verifica dei presupposti e dei requisiti posseduti dalle imprese, nonché della persistenza dell'interesse pubblico alla continuazione del servizio, potrà provvedere al rinnovo del servizio in oggetto per un ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

E' fatta salva l'opzione di proroga di cui all'art. 120 commi 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di recesso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, dando preavviso di tre mesi.

#### **Art. 16**

##### **Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

#### **Art. 17**

##### **Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 18**

##### **Controversie e Foro Competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente all'applicazione del presente Capitolato Speciale d'appalto e all'esecuzione del contratto, le stesse stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Genova.

#### **Art. 19**

##### **Normativa applicabile**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE  
TARIFE SERVIZIO RIMOZIONI - ANNO 2024

RIMOZIONE TOTALE	DIURNA			NOTTURNA (ore 22:00-06:00) E FESTIVA		
	Veicoli con mcpc fino a 1,5 T	Veicoli con mcpc compresa fra 1,5 e 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)	Veicoli con mcpc fino a 1,5 T	Veicoli con mcpc compresa fra 1,5 e 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)
Diritto di chiamata	20,03	25,04	27,55	26,04	32,55	35,81
Carico/scarico	30,04	50,07	55,08	39,05	65,09	71,60
Indennità chilometrica forfettaria 10 km	43,15	46,77	51,45	56,10	60,81	66,89

RIMOZIONE PARZIALE	DIURNA		NOTTURNA (ore 22:00-06:00) E FESTIVA	
	Veicoli con mcpc fino a 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)	Veicoli con mcpc fino a 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)
Diritto di chiamata	20,03	22,03	26,04	28,64
Indennità chilometrica forfettaria 10 km	43,15	47,47	56,10	61,71

SPOSTAMENTI/TRAINI A CARICO DELLA C.A. (DIURNO/NOTTURNO/FESTIVO)	
Ciclomotori e motocicli	29,00
Veicoli fino a 3,5 T	58,00
Veicoli oltre 3,5 T	87,00

DIRITTI DI CUSTODIA		
Ritiro entro le ore 24 del giorno di rimozione		8,12
Ritiro ogni giorno (o frazione) successivo alle ore 24 del giorno della rimozione		11,60
		Ciclom. e motocicli
		17,40
		Veicoli fino a 3,5 T
		23,20
		Veicoli oltre 3,5 T